



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/05935**

Del: **12/08/2025**

Esecutivo Da: **12/08/2025**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - E.Q. Uffici Comunali e Strutture Sociali**

### OGGETTO:

“Restauro coperture e facciate e risanamento coperture Dir. Urbanistica piazza San Martino ed altri immobili Fase 1” (Prog. L1721/2023) Codice opera 210403 – CUP H12H22000270004 – CIG B426103554 – Autorizzazione Virginio Petrichella S.r.l. al subappalto a favore di Ranghiasci e C. S.r.l. di opere di rifacimento di una porzione del tetto e a favore di CO.GE. S.r.l.s. di opere di orditura lignea e rifacimento tetto

### LA RESPONSABILE E.Q. UFFICI COMUNALI E STRUTTURE SOCIALI

#### Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto “*Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024*”;
- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;

- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*”;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*”;
- con determinazione dirigenziale n. 2889/2025 del 17 aprile 2025 la sottoscritta è stata nominata responsabile dell’EQ Uffici Comunali e Strutture Sociali del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

**Tenuto conto che** la Responsabile Unica del Progetto dell’intervento in oggetto volto alla realizzazione della prima fase del restauro delle coperture e delle facciate e del risanamento delle coperture della Direzione Urbanistica in piazza San Martino ed altri immobili è la sottoscritta Ing. Elena Facchini;

**Richiamati** tutti gli atti posti in essere relativamente all’intervento di interesse denominato “Restauro coperture e facciate e risanamento coperture Dir. Urbanistica piazza San Martino ed altri immobili Fase 1” (Prog. L1721/2023) ed in particolare:

- la deliberazione di Giunta n. 533/2023 del 14 novembre 2023, con la quale è stato approvato il succitato progetto definitivo L1721/2023, ammontante a complessivi € 400.000,00 e finanziati a mutuo da assumere come da codice opera 230403;
- la determinazione dirigenziale n. 8472/2024 del 5 novembre 2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1721/2023 in oggetto ed al contempo il RUP ha stabilito di ricorrere per la sua aggiudicazione alla procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo, da esperire su piattaforma START previa indagine di mercato;
- la determinazione dirigenziale n. 1086/2025 del 19 febbraio 2025, con la quale i summenzionati lavori L1721/2023 sono stati aggiudicati all’operatore economico Virginio Petrichella S.r.l. (C.F. e P IVA 04369631009) sulla base dell’offerta di ribasso del 15,00%, per un importo netto di € 300.569,91 (di cui € 136.686,09 per costi della manodopera ed € 69.229,31 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%;

**Considerato che:**

- in data 20 marzo 2025 è stata formalizzata la stipula del contratto ai sensi dell’art. 18 co. 1 d.lgs. n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, tra questa Amministrazione e l’operatore economico Virginio Petrichella S.r.l.;
- in data 24 giugno 2025 sono stati consegnati parzialmente i lavori L1721/2023, al fine di poter iniziare le opere di accantieramento propedeutiche alla consegna totale dei lavori;

**Viste** le seguenti richieste assunte al protocollo generale da parte della ditta Virginio Petrichella S.r.l. (P. IVA 04369631009) in qualità di impresa esecutrice dei lavori di cui all'oggetto, con la quale si richiede autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii:

- protocollo generale n. 278861 del 15 luglio 2025 a favore della ditta Ranghiasci e C. S.r.l., con sede legale in via Santo Stefano Quisquina, n. 18/B, Roma (RM), C.F. e P.IVA 05006361009, per un importo presunto di € 60.000,00, di cui € 24.000,00 per costi della manodopera ed € 13.800,00 per costi della sicurezza, pari al 19,96% dell'importo contrattuale;
- protocollo generale n. 277493 del 15 luglio 2025 a favore della ditta CO.GE. S.r.l.s., con sede a Sovicille (SI) in via Giorgio Ambrosoli n. 1, C.F. e P.IVA 04605530619, per un importo presunto di € 75.000,00, di cui € 30.000,00 per costi della manodopera ed € 17.000,00 per costi della sicurezza, pari al 24,95% dell'importo contrattuale;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 (in seguito anche solo “Codice”), i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

**Dato atto che** in fase di gara, ai sensi del citato art. 119, al comma 17, del Codice, sono stati indicati nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si tratta in particolare delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, per consentire una più corretta gestione delle procedure di controllo in particolare riguardo alle materie della sicurezza sul cantiere e regolarità delle maestranze (art. 37 co. 4 CSA);

**Richiamato** altresì il comma 16 del medesimo art. 119, norma che prevede che:

- la stazione appaltante provveda al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
- tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- per i cotti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà;

**Tenuto conto che:**

- le opere che saranno oggetto dei due subappalti rientrano nella categoria OG02:
  - o per l'importo presunto di € 60.000,00 le opere di rifacimento di una porzione del tetto che si intendono affidare a Ranghiasci e C. S.r.l.;
  - o per l'importo presunto di € 75.000,00 le opere di orditura lignea e rifacimento tetto che si intendono affidare a CO.GE. S.r.l.s.;
- in fase di gara, l'aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare opere rientranti nella categoria OG02 e noli a caldo per una quota massima del 50%;
- l'appalto contraddistinto dal CIG B426103554 è caratterizzato interamente dalla realizzazione di opere rientranti nella categoria OG02;

**Rilevato pertanto che** l'importo per l'esecuzione di tali lavorazioni in subappalto, essendo inferiore al 50% dell'importo dei lavori della categoria prevalente (OG02) affidati, rientra nei limiti stabiliti per il subappalto ai sensi del combinato disposto dell'art. 119 del Codice e dell'art. 37 CSA;

**Accertato che** le richieste di subappalto (per Ranghiasci e C. S.r.l. acquisita al prot. n. 278861 del 15 luglio 2025, come integrato con prot. n. 304641 del 5 agosto 2025, e per CO.GE. S.r.l.s. acquisita al prot. n. 277493 del 15 luglio 2025, come integrato con prot. n. 305854 del 6 agosto 2025), sono conformi a quanto enunciato in merito alla volontà di subappaltare i lavori in oggetto e completa di (documenti validi per ciascuna istanza presentata):

- istanza di subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice;
- copia del contratto di subappalto firmato dai contraenti;
- autocertificazione di ciascun subappaltatore, a norma del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del II Libro e il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice per svolgere la prestazione che gli è stata affidata;
- copia del documento di riconoscimento dei legali rappresentanti delle ditte subappaltatrici;
- DVR;
- in particolare, per Ranghiasci e C. S.r.l. è stato dimostrato il possesso di SOA per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere e per CO.GE. S.r.l.s. è stato dimostrato l'aver eseguito lavori analoghi a quelli che si intendono subappaltare, avendo prodotto un Cel che certifica l'avvenuta esecuzione dei suddetti lavori e il loro importo (per un importo superiore a quello che si intende subappaltare nel caso di specie);

**Considerato che** la suddetta documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio;

**Tenuto conto che** sono conclusi positivamente i controlli dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss. d.lgs. n. 36/2023 dei subappaltatori sul FVOE 2.0;

**Ritenuto** possibile autorizzare i subappalti di parte delle lavorazioni ricadenti nella categoria OG02 alle società Ranghiasci e C. S.r.l. e CO.GE. S.r.l.s., avendo accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione necessari per eseguire le lavorazioni in parola;

**Tenuto conto che** l'aggiudicataria ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cc con le imprese subappaltatrici;

**Visto** in particolare il contratto di subappalto trasmesso, ove:

- è stata inserita la clausola prevista dall'art. 3 co. 9 L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;
- è stata inserita la clausola di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto

e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60 co. 2 del Codice;

- in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice dichiarano congiuntamente che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento;

**Dato atto che** i lavori oggetto di subappalto si svolgeranno presumibilmente dal primo settembre 2025 al 31 marzo 2026;

**Dato atto altresì che** per poter dare continuità ai lavori in argomento è necessario autorizzare il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice;

**Visto** l'art. 119 co. 12 d.lgs. n. 50/2016 e tenuto conto che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente;

**Verificato che** nei contratti di subappalto, conservati agli atti dell'ufficio scrivente, i subappaltatori, per le prestazioni oggetto di subappalto, hanno dichiarato di applicare il CCNL con codice alfanumerico F012, medesimo contratto collettivo indicato in sede di gara da questa Stazione Appaltante;

**Dato atto che** gli allegati parte integrante al presente provvedimento (istanze di autorizzazione al subappalto) sono in originale firmati digitalmente;

**Rilevato che:**

- per CO.GE. S.r.l.s. è stato verificato dal Responsabile unico di progetto (RUP), con esito positivo, ai sensi dell'art. 90, co. 9 del D.Lgs. n. 81/2008, il possesso e la regolarità della patente o del documento equivalente di cui all'articolo 27 del medesimo Decreto (c.d. patente a punti);
- per Ranghiasci e C. S.r.l., trattandosi di ditta subappaltatrice non tenuta al possesso della patente ai sensi del comma 15 dell'articolo 27, il Responsabile unico di progetto (RUP) ha verificato in capo alla stessa il possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;

**Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Viste** le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

**Dato atto che** con il presente provvedimento la sottoscritta RUP dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

**Visti:**

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- gli artt. 12 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

**DETERMINA**

Per le ragioni espresse in narrativa e che in questa sede si intendono espressamente richiamate:

1. di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, la ditta Virginio Petrichella S.r.l. (C.F. e P IVA 04369631009), in qualità di impresa esecutrice dei lavori di cui al progetto “Restauro coperture e facciate e risanamento coperture Dir. Urbanistica piazza San Martino ed altri immobili Fase 1” (Prog. L1721/2023 - Codice opera 210403 – CUP H12H22000270004 – CIG B426103554) a subappaltare parte dei lavori affidati:

- alla ditta Ranghiasci e C. S.r.l., con sede legale in via Santo Stefano Quisquina, n. 18/B, Roma (RM), C.F. e P.IVA 05006361009, per un importo presunto di € 60.000,00, di cui € 24.000,00 per costi della manodopera ed € 13.800,00 per costi della sicurezza, pari al 19,96% dell'importo contrattuale;

- alla ditta CO.GE. S.r.l.s., con sede a Sovicille (SI) in via Giorgio Ambrosoli n. 1, C.F. e P.IVA 04605530619, per un importo presunto di € 75.000,00, di cui € 30.000,00 per costi della manodopera ed € 17.000,00 per costi della sicurezza, pari al 24,95% dell'importo contrattuale;

2. di dare atto che:

- gli anzidetti importi di subappalto rientrano nel limite stabilito dall'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., da leggere in combinato disposto con l'art 37 CSA dell'intervento;

- le lavorazioni subappaltate di cui all'oggetto rientrano nella categoria prevalente OG02;

- le lavorazioni subappaltate consistono:

- o in opere di rifacimento di una porzione del tetto per Ranghiasci e C. S.r.l.;
- o in opere di orditura lignea e rifacimento tetto per CO.GE. S.r.l.s.;

3. di dare atto altresì che, in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e le imprese subappaltatrici dichiarano congiuntamente che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento;

4. di dare atto inoltre che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 co. 7 d.lgs. n. 267/2000;

5. di precisare che, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, nonché che l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
6. di dare atto che per le prestazioni affidate in subappalto i subappaltatori hanno dichiarato che verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL con codice alfanumerico F012, medesimo CCNL previsto in fase di gara;
7. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che la Responsabile Unica del Progetto del lavoro in oggetto è la sottoscritta Ing. Elena Facchini, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

ISTANZA COGEsrl.pdf - b816cc7c7eb332bdfa6e9c46843e8051f00ffa4d1527dfb33535d016c0600e6f

ISTANZARanghiasci.pdf - 9a5fd6133af2a6c6cec9ee3a0c5e80280d3aa81f24ad2feb41700ee4e649ca7d

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Elena Facchini**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.